

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a. FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO Via Cola di Rienzo, 240–00192 ROMA Tel. 06/5833.1010 - Fax: 06/48904606

Mail: info@finpromoter.it
www.finpromoter.it

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE COLLETTIVE FIDI – ALTRE IMPRESE

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a. Sede legale Via Cola di Rienzo, 240-00192 ROMA Tel. 06/5833.1010 Fax 06/48904606 Indirizzo e-mail info@finpromoter.it PEC finpromoter@legalmail.it Sito internet www.finpromoter.it Registro imprese Roma/c.f./p.i 05829461002 Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 tub (c.d. "albo unico") 195313 Nel caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata da: ____Indirizzo ___ Nome Cognome/Denominazione ___ ____e-mail ____ in qualità di: Dipendente/Collaboratore di Fin.Promo.Ter. ☐ Mediatore creditizio ☐ Agente attività finanziaria ☐ Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Fin.Promo.Ter. _____) per la raccolta della domanda di garanzia ☐ Altro:_ N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) ____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

L'attività principale di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito il Confidi) consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, volta a favorire il finanziamento delle PMI Socie e associate ai confidi soci o partner di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito i "Confidi Partner") da parte di Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetti Finanziatori). In via residuale, il Confidi concede anche garanzie a imprese non associate a Finpromoter o ai Confidi Partner.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia

La garanzia può essere concessa dal Confidi su operazioni a breve, medio e lungo termine, secondo quanto previsto nelle convenzioni in essere con le Banche e con gli altri Intermediari Finanziari convenzionati, per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dai Soggetti Finanziatori, elevabile in caso di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia.

Nel caso in cui il Cliente (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, il Confidi si impegna a corrispondere a prima richiesta al Soggetto Finanziatore una parte del debito del Cliente e potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali garanti, per quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore in base alla garanzia escussa.

Il credito di cassa nato dall'escussione sopra descritta, si estinguerà quando verrà integralmente rimborsato dal Cliente e/o dai suoi eventuali garanti, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito stesso.

Le garanzie a prima richiesta e sussidiarie possono essere assistite da contro-garanzia (garanzia indiretta). Finpromoter è accreditato dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell'intervento del Fondo. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono elencati gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione della garanzia. Gli oneri effettivamente applicati sono determinati dal rating attribuito al Cliente e dalla presenza della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori fondi pubblici o controgaranzie/riassicurazioni. Gli importi effettivi sono comunicati al Cliente ad esito dell'istruttoria. Nel caso di mancata accettazione delle condizioni economiche effettive che saranno comunicate al Cliente, al Confidi è dovuto da parte del Cliente solamente il pagamento delle Spese di segreteria e, ove applicabile, la Commissione rinuncia pratica post delibera Fondo Centrale di Garanzia.

1) Spese di segreteria

Si tratta di una spesa per l'apertura della pratica, corrisposte per il rimborso delle spese vive, applicata in misura fissa pari a 150,00 euro. Le spese di segreteria devono essere corrisposte sia in caso di richiesta di garanzia su una nuova operazione, sia in caso di rinnovo di affidamenti. Nel caso di più linee di credito, le spese di segreteria sono applicate una volta sull'intera domanda.

Il Cliente è tenuto a corrispondere le spese di istruttoria in un'unica soluzione da versare all'atto della richiesta di garanzia e, comunque entro e non oltre la delibera della garanzia da parte di Finpromoter. L'importo deve essere corrisposto direttamente a Finpromoter tramite bonifico su conto corrente (IBAN: IT09 C 08327 03247 000000048537, intestato a Finpromoter S.c.p.a.)

2) Spese di istruttoria

Si tratta delle spese per la remunerazione dei costi di istruttoria della pratica. Le spese di istruttoria sono calcolate in base all'importo del finanziamento e sono pari allo 1,4% del finanziamento concesso, con un minimo di 400,00 euro ed un massimo di 1.000,00 euro. Nel caso di più linee di credito le spese di istruttoria sono calcolate sull'importo complessivo del credito.

Le spese di istruttoria devono essere corrisposte sia in caso di richiesta di garanzia su una nuova operazione, sia in caso di rinnovo di affidamenti.

Il Cliente è tenuto a corrispondere il corrispettivo per le spese di istruttoria in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento (IBAN: IT09 C 08327 03247 000000048537, intestato a Finpromoter S.c.p.a).

3) Commissioni di garanzia

Le commissioni di garanzia si articolano in due componenti:

la commissione di concessione e gestione, che copre i costi per le attività di concessione e gestione della pratica. L'importo è calcolato in base all'importo del finanziamento e alla durata della garanzia e si differenzia in base alla tipologia di prodotto e in base alla presenza del Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori fondi pubblici o controgaranzie/riassicurazioni. Le commissioni devono essere corrisposte sia in caso di richiesta di garanzia su una nuova operazione, sia in caso di rinnovo di affidamenti, per singola linea di credito.

Nella tabella di seguito sono indicate le percentuali per il calcolo della commissione di concessione e gestione. La commissione indicata in tabella, per i finanziamenti con durata oltre 5 anni, si applica in misura scontata del 50% per gli anni successivi al quinto.

| PRODOTTI | ORDINARI | |
|---|---|----------------|
| Forma tecnica prodotto di finanziamento | Commissione di concessione e gestione (% da applicare all'importo del finanziamento erogato dalla banca per ogni anno di durata*) | |
| | Pratiche con Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori fondi pubblici o controgaranzie/riassicurazioni | Altre pratiche |
| Anticipo C/C e assimilabili | 0,55% | 0,50% |
| Autoliquidanti e assimilabili | 0,55% | 0,50% |
| Mutuo Chirografario a breve termine e assimilabili | 0,55% | 0,50% |
| Mutuo chirografario per liquidità (oltre 18 mesi) e assimilabili | 0,45% | 0,40% |
| Mutuo chirografario per investimenti (oltre 18 mesi) e assimilabili | 0,45% | 0,40% |
| Mutuo chirografario per consolidamento (oltre 18 mesi) e assimilabili | 0,45% | 0,40% |
| Mutuo ipotecario | 0,45% | 0,40% |

^{*} Per le frazioni di anno le percentuali sono applicate in maniera proporzionale

| ULTERIORI PRODOTTI | | |
|---|---|--|
| Prodotto | Commissione di concessione e gestione | |
| Finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "DL Aiuti", con riassicurazione del Fondo di Garanzia pari al 100% | Si applicano le commissioni previste per i prodotti ordinari (Pratiche con Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori fondi pubblici o controgaranzie/riassicurazioni) | |

• la commissione di rischio, che remunera il rischio di credito sostenuto dal Confidi. L'importo è calcolato in base all'importo del finanziamento e alla durata della garanzia e si differenzia in base alla tipologia di prodotto e in base alla presenza del Fondo Centrale di Garanzia o di ulteriori fondi pubblici o controgaranzie/riassicurazioni. Inoltre l'importo varia in base alla fascia di rating attribuita dal Confidi all'impresa. La fascia di rating è attribuita dal Confidi al termine dell'iter istruttorio e della decisione sul merito creditizio. Le commissioni devono essere corrisposte sia in caso di richiesta di garanzia su una nuova operazione, sia in caso di rinnovo di affidamenti, per singola linea di credito.

Nel caso di prodotti con controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia, le commissioni sono destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo.

Nella tabella di seguito sono indicate le percentuali per il calcolo della commissione di rischio. La commissione indicata in tabella, per i finanziamenti con durata oltre 5 anni, si applica in misura scontata del 50% per gli anni successivi al quinto.

| PRODOTTI ORDINARI | |
|---|--|
| | Commissione di rischio |
| Forma tecnica prodotto di finanziamento | (% da applicare all'importo dell'importo garantito dal Confidi per ogni anno di durata*) |
| | NB: la % indicata varia in base al rating assegnato all'impresa |

| | Pratiche con controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia pari almeno all'80% | Pratiche con controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia inferiore all'80% | Altre pratiche |
|---|--|--|-----------------------|
| Anticipo C/C e assimilabili | min 0,60% - max 3,75% | min 0,75% - max 4,69% | min 1,20% - max 7,50% |
| Autoliquidanti e assimilabili | min 0,40% - max 2,50% | min 0,50% - max 3,13% | min 0,80% - max 5,00% |
| Mutuo Chirografario a breve termine e assimilabili | min 0,60% - max 3,75% | min 0,75% - max 4,69% | min 1,20% - max 7,50% |
| Mutuo chirografario per liquidità (18 mesi e oltre) e assimilabili | min 0,26% - max 1,95% | min 0,33% - max 2,44% | min 0,52% - max 3,90% |
| Mutuo chirografario per investimenti (18 mesi e oltre) e assimilabili | min 0,20% - max 1,50% | non disponibile | min 0,40% - max 3,00% |
| Mutuo chirografario per consolidamento (18 mesi e oltre) e assimilabili | min 0,40% - max 3,00% | min 0,5% - max 3,75% | min 0,80% - max 6,00% |
| Mutuo ipotecario | non disponibile | non disponibile | min 0,22% - max 1,65% |

^{*} Per le frazioni di anno le percentuali sono applicate in maniera proporzionale.

| ULTERIORI PRODOTTI | |
|---|---|
| Prodotto | Commissione di rischio |
| Finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento | |
| energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici | La commissione di rischio è pari a zero |
| secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. | La commissione di fiscino e pari a zero |
| "DL Aiuti", con riassicurazione del Fondo di Garanzia pari al 100% | |

Il pagamento delle commissioni di concessione e gestione e delle commissioni di rischio è anticipato per tutta la durata del finanziamento. Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni in un'unica soluzione da versare al momento dell'erogazione del finanziamento (IBAN: IT09 C 08327 03247 000000048537, intestato a Finpromoter S.c.p.a).

4) Ulteriori condizioni economiche

Di seguito sono elencati le ulteriori condizioni economiche poste a carico del Cliente per la prestazione della garanzia.

| Ulteriori condizioni (*) | Descrizione e importo dovuto |
|--|--|
| Compenso di consulenza / mediazione | A carico del Cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio, che dovrà essere corrisposta nelle modalità indicate dal mediatore stesso. Per la specifica operazione il costo della mediazione è stabilito pari a € (da compilarsi a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente). |
| Rinegoziazione | In caso di allungamento del piano di ammortamento originario (ad eccezione della moratoria ABI e Sisma) è richiesto il pagamento di un importo pari all'1% del valore residuo del finanziamento, per ogni anno aggiunto, con un minimo di €150,00. |
| Accollo | È richiesto il pagamento di un importo una tantum pari a €250,00. |
| Variazione condizioni | In caso di modifica delle condizioni contrattuali originarie (ad eccezione dell'allungamento; ad esempio, liberatoria garanzia, svincolo pegno, surroga), nonché in caso di trasferimento della garanzia, senza effetti novativi a seguito di variazioni societarie (come, ad esempio, fusioni, scissioni, ecc.) è richiesto il pagamento di un importo una tantum pari a €250,00. |
| Moratoria ABI e Sisma | Conferma garanzia conseguente a sospensione (12 mesi): una tantum 0,3% dell'importo finanziato residuo; Conferma garanzia conseguente ad allungamento: 0,50% sull'importo finanziato residuo, per ogni anno aggiunto. |
| Commissione rinuncia pratica post delibera Fondo Centrale di Garanzia | Per le pratiche assistite dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, in caso di rinuncia da parte del Cliente alla garanzia del Confidi successivamente alla delibera del Confidi e alla delibera del Fondo Centrale di Garanzia, il Cliente dovrà versare al Confidi un importo pari a €300,00. |

^(*) Ove ricorrano contestualmente più di una delle fattispecie suesposte, è richiesto il pagamento del solo importo maggiore tra quelli dovuti dal Cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Fin. Promo. Ter. S.c.p.a. E il Cliente è disciplinato dal presente documento e dal certificato di garanzia.

Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio della garanzia. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente non può opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal rapporto di garanzia senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia quindi ai Fogli Informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Si precisa inoltre che in caso di recesso (sempre previa liberatoria) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle commissioni e spese versate dal Cliente al Confidi per la fruizione del servizio di prestazione di garanzia.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Se il Confidi si avvale della facoltà, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente (secondo quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.), il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

RECLAMI

Reclami: I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Ufficio Reclami, Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 ROMA) o per via telematica (E-mail: reclami@finpromoter.it; Pec: finpromoter reclami@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e filiali e sul sito internet <u>www.finpromoter.it</u>, la guida relativa all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Cliente: è il soggetto che richiede la garanzia di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

Debitore Principale: è il Cliente per il quale il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

Fondo Centrale di Garanzia: il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

FIRMA

| Il/La sottoscritto/a_ | |
|-----------------------|---|
| dichiara di aver rice | vuto copia del presente foglio informativo, e ha preso visione della guida Guida ABF per l'accesso ai meccanismi di |
| soluzione stragiudizi | ale delle controversie che è presente all'interno del sito internet della società. |
| | |
| Data: | Timbro / Firma: |